

COMUNE DI SONA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi

Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 – Rendicontazione

Art. 13 – Controlli

Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 15 – Albo dei beneficiari

Art. 16 – Norme finali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2016

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241 del 7 agosto 1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Sona, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano negli obiettivi che rispondono ad esigenze generali della comunità locale e nelle funzioni dell'Amministrazione, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990 e art. 7 della legge 131/2003.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Sona ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, configurabili in prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutto quanto è escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento sarà disciplinato da convenzioni e/o normative specifiche e dedicate.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale delle libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di Partiti Politici, le Liste Civiche, le Associazioni e i Gruppi di derivazione o ispirazione politica, e le Organizzazioni Sindacali, tranne per quanto concerne l'uso di spazi comunali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di Dirigente o di "Posizione Organizzativa" nell'ambito dell'Amministrazione del Comune di Sona o le abbia svolte negli ultimi tre anni.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Art. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", nel rispetto di uno o più dei seguenti criteri purché non in contrasto con i principi etico-morali di solidarietà e coesione sociale, di sussidiarietà, di equità ed efficienza regolati dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto Comunale:

- a) significatività del contributo espresso dall'iniziativa, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio; b) assenza di lucro;
- c) devoluzione degli eventuali utili in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare, se richiesto, certificazione dell'avvenuto versamento
- d) particolare rilevanza dell'iniziativa, con caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Sona
- e) ricorrenza dell'iniziativa, in termini annuali o di tradizione, e sua capacità di incontrare il favore e l'unanime condivisione della cittadinanza, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per il Comune, a condizione che sia presentata all'Amministrazione, a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
- f) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- g) realizzazione nel territorio del Comune di Sona o, se trattasi di iniziativa svolta fuori dal territorio comunale, rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- h) iscrizione dell'associazione all'Albo di cui al "Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative", che costituisce condizione preferenziale;
- i) appartenenza dell'associazione al FORUM delle Associazioni, strumento di sussidiarietà orizzontale, costituisce condizione essenziale;
- j) Il rispetto di uno o più di questi criteri deve essere dichiarato nella domanda di Contributo/vantaggio economico/patrocinio presentata al Comune

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, l'avviso di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

4. La Giunta si riserva di considerare comunque le richieste che, pur non presentando i requisiti sopra esposti, hanno possibilità di accesso a contributi, vantaggi economici e patrocini, a condizione che ne sia garantita la trasparenza, la pubblicità e le finalità come previsto dall'Art. 2 e nel rispetto dell'Art. 5, comma 4 del presente Regolamento.

5. a) La Giunta può assegnare contributi, vantaggi economici e patrocini, sulla base di specifiche convenzioni, di durata di norma annuale, per l'attività istituzionale svolta dalle Associazioni regolarmente iscritte all'albo

che si distinguono per la consolidata fattiva collaborazione con il Comune, ad esempio ma non limitatamente, in ambito sportivo, culturale, educativo, ricreativo, di promozione e di tutela del territorio e della comunità.

b) Le specifiche convenzioni regolano, per ciascuna Associazione, le modalità di concessione contributi, vantaggi economici e patrocini, gli obblighi, la promozione, la rendicontazione e i controlli. Non si applica quanto previsto dagli Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente regolamento.

c) I contribuiti e i vantaggi economici regolati con le convenzioni di cui al presente articolo non vengono conteggiati ai fini dell'assegnazione dei contributi economici del Regolamento del Forum delle Associazioni.

d) Le Associazioni di cui al presente comma non beneficiano della suddivisione dei contributi previsti dal Regolamento del Forum delle Associazioni.

Art. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, la Giunta Comunale individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno di pertinenza del bilancio di previsione di cui al comma 1, con indicazione del preventivo dell'iniziativa. Nell'avviso la Giunta stabilisce altresì la quota di bilancio di cui al comma 1 per la ripartizione dei contributi previsti dal Regolamento del Forum delle Associazioni, privilegiando la progettualità in rete.

2 bis. In sede di prima applicazione, ed in pendenza della costituzione dell'Albo delle Libere Forme associative e dell'attivazione del Forum delle Associazioni, i criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti dalla Giunta comunale.

3. È fatta salva la facoltà per la Giunta comunale, per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito avviso o fuori dai termini e dalle previsioni dell'avviso stesso laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. In tale circostanza non si applica quanto previsto dal successivo comma 6.

3 bis. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione di cui al comma 1 e della pubblicazione degli avvisi di cui al comma 2, le risorse previste dal precedente comma 3 sono quelle destinate per la concessione dei contributi nei limiti previsti dai vincoli contabili.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria motivata del Responsabile competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

6. Il contributo di cui all'ultimo periodo del comma 2 del presente Articolo è concesso secondo quanto stabilito dal Regolamento del Forum.

7. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

Art. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Sona, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

1 bis. I beni, gli spazi, le attrezzature e quanto altro richiesto come vantaggio economico non devono trovare disciplina di fruizione in altri Regolamenti o disposizioni comunali che ne stabiliscono tariffe e condizioni di utilizzo.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

4. Il vantaggio economico è concesso su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La determina deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 6.

6. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera n), del regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), le occupazioni realizzate da Associazioni o Gruppi di volontariato regolarmente iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative e partecipanti al FORUM delle associazioni che, in base al loro statuto, non perseguono fini di lucro, sono gratuite.

Art. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio sono formulate mediante posta elettronica o in carta semplice utilizzando come standard gli schemi di modello pubblicati sul sito internet del Comune di Sona, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio gratuito e senza benefici di qualsiasi genere è concesso dal Sindaco. Negli altri casi il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria del responsabile competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola richiesta ancorché contenente più iniziative e/o eventi e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno,

devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata; utilizzare possibilmente stoviglie e posate riutilizzabili; utilizzare materiali biodegradabili e compostabili; favorire la riduzione degli imballaggi, il risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Sona" o "con il contributo del Comune di Sona".

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Sona per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Sona limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

Art. 12 – RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

- a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro la data stabilita dalla Giunta Comunale nell'atto di concessione del patrocinio, al ricorrere di una delle due condizioni:
 - aa) quando gli utili siano devoluti in beneficenza: rendiconto economico finanziario dell'iniziativa e documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme all'ente o persona destinatari della beneficenza.
 - ab) quando si tratti di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio di Sona e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità: breve relazione attestante la partecipazione della cittadinanza residente e non.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti aa) e ab) potrà comportare la sospensione della concessione del patrocinio per un periodo stabilito dalla Giunta.

- b) in caso di vantaggio economico, entro la data stabilita nella comunicazione di concessione del vantaggio economico:
 - ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza: rendiconto economico finanziario dell'iniziativa e documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme all'ente o persona destinatari della beneficenza.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ba) e bb) potrà comportare il non accoglimento dell'eventuale successiva richiesta di vantaggio economico, sentito l'Assessore di riferimento.

- c) in caso di contributo concesso:
 - ca) ai sensi del Regolamento del Forum, secondo quanto in esso stabilito;
 - cb) ai sensi del precedente art. 7 co. 3, ovvero azione autonoma della Giunta, secondo quanto stabilito nella delibera di concessione.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo concesso e l'eventuale esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 6 e 7, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento comunale del Forum delle Associazioni. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune di Sona risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 13 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Sona, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

3.L'Amministrazione accertata l'inosservanza della norma si riserva di decurtare del 20% il contributo qualora gli organizzatori non abbiano utilizzato materiali biodegradabili e compostabili per iniziative che prevedano l'asporto e/o consumazione di alimenti e bevande e applicata la differenziazione dei rifiuti.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 15 - ALBO DEI BENEFICIARI

1.Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei Beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di aprile dell'anno successivo.

2.I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

3.L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale comunale per la libera visione e presa d'atto.

Art. 16 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, composto di n. 16 Articoli, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line, fatta salva l'esecutività della Deliberazione di approvazione, a norma dell'Art. 67, 3° comma, del vigente Statuto comunale. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento, nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.

2.L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare in ultima istanza qualsiasi decisione in ordine ai provvedimenti di concessione, nel rispetto e non in contrasto con la normativa civilistica e lo Statuto Comunale.